



NEWSLETTER DI AGOSTO 2021

- 01. LE NOVITÀ FLASH DI AGOSTO 2021**
- 02. CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2021**
- 03. DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI**
- 04. CREDITO PER SANIFICAZIONE ANCHE PER IL 2021**
- 05. DEDUZIONE IVA DA PRO RATA – CASSAZIONE**
- 06. CONVERSIONE SOSTEGNI BIS**
- 07. REGISTRI IVA PRECOMPILATI**
- 08. RESTITUZIONE DEL FONDO PERDUTO NON SPETTANTE**
- 09. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**
- 10. IL TRATTAMENTO DELL’IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI**
- 11. GREENPASS PRESCRIZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2021**
- 12. GARANTE PRIVACY E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE**
- 13. LOGISTICA E TRASPORTI – RISCHI CONNESSI ALLE NUOVE TECNOLOGIE**
- 14. DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI – LA STRATEGIA UE**
- 15. PNRR – IN SANITA’ FONDAMENTALE INVESTIRE SUL PERSONALE**
- 16. VACCINAZIONE DEI LAVORATORI: L’AZIENDA PUÒ CHIEDERE IL GREEN PASS?**
- 17. QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE - SINTESI**
- 18. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE**

01. LE NOVITÀ FLASH DI AGOSTO 2021

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEL CREDITO

In considerazioni delle recenti modifiche alla disciplina del superbonus 110%, l'Agenzia delle entrate con provvedimento, del 20 luglio 2021, prot. n. 2021/196548, ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle entrate.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 196548 del 20 luglio 2021]

SLITTANO I VERSAMENTI INPS

Con messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l'Inps comunica che la proroga disposta dall'articolo 9-ter, D.L. 73/2021, introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021, per Irpef, Irap e Iva, vale anche per i contributi Inps.

[Inps, messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021]

FISSATA LA PERCENTUALE PER IL FONDO PERDUTO DEI COMUNI MONTANI

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021 è stata chiarita la percentuale di erogazione del contributo a fondo perduto, pari al 15,6531% per i soggetti residenti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi durante l'emergenza sanitaria per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio [articolo 25, D.L. 34/2020].

[Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 luglio 2021]

ESENZIONE IMU PER I CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI CAUSA LAVORO

Con l'ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di coniugi con diverse abitazioni solo una abitazione principale può godere dell'esenzione Imu, tuttavia apre anche alla possibilità dell'esistenza di eccezioni alla regola generale come il caso dei coniugi che per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, Comuni la loro residenza e la loro dimora abituale.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021]

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI

Con decreto interministeriale datato 17 giugno 2021 e pubblicato lo scorso 27 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, ma anche dei:

- professionisti iscritti alla Gestione separata Inps;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati.

Questi ultimi, per godere dell'esonero su contributi 2021 nel limite massimo di euro 3.000, dovranno presentare apposita domanda entro il prossimo 31 ottobre 2021.

[Decreto interministeriale del 17 giugno 2021]

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Con provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021 l'Agenzia delle entrate ha approvato nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla "Piattaforma cessione crediti".

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021]

STS DIFFERIMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021

Con proprio decreto del 23 luglio 2021 il Mef ha deciso lo slittamento al 30 settembre 2021 del termine per l'invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021.

Solo per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nell'anno era fissata con cadenza semestrale e obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. Le nuove scadenze per il 2021 saranno le seguenti:

- I semestre entro il 30 settembre 2021,
- II semestre entro il 31 gennaio 2022.

[Mef, decreto del 23 luglio 2021]

02. “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO

Anche per il 2021 è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2021 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2021.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio [per contribuenti con liquidazioni mensili]
Versamento del debito Iva secondo trimestre [per contribuenti con liquidazioni trimestrali]
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

L’Agenzia delle entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi [comprese le sanzioni e gli interessi] dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 462/1997 [questi ultimi possono essere pagati entro il 4 settembre 2021];
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

03. DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2021, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio [presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria]
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga *“entro i termini di proposizione del ricorso”*.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36- <i>bis</i> , D.P.R. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36- <i>ter</i> , D.P.R. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
---	---	---

Va comunque ricordato che la disciplina emergenziale ha disposto ulteriori proroghe e sospensioni all'attività di riscossione delle somme contestate dall'Amministrazione finanziaria; in particolare, i recenti Decreti Sostegni [D.L. 41/2021] e Sostegni-*bis* [D.L. 73/2021] hanno stabilito quale termine finale per la sospensione dell'attività di riscossione, il prossimo 31 agosto 2021.

04. CREDITO “SANIFICAZIONE” ANCHE PER IL 2021

Con il decreto definito “Sostegni-*bis*”, recentemente convertito in legge, il Legislatore ha riproposto il cosiddetto credito di imposta sanificazione, per le spese sostenute nel 2021 e precisamente nei mesi che vanno da giugno ad agosto. Il credito d'imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all'acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale. Teoricamente il credito, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al 30% delle spese sostenute, fino a un **massimo di 60.000 euro** per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

Credito a “ripartizione”

*La percentuale del 30% deve intendersi non definitiva essendo fissato per legge un tetto massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati [articolo 31, D.L. 73/2021]. L'Agenzia ha precisato che l'ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.
Non è previsto alcun click day.*

Tra le spese ammissibili sono previste le seguenti:

somministrazione di tamponi diagnostici
acquisto e di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone
acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti
acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea
acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività

Con **provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910** l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d'imposta e il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

■ *La comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.*

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
- il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

05. DEDUZIONE IVA DA PRO RATA: LA POSIZIONE ESPRESSA DALLA CASSAZIONE

In tema di *pro rata*, e in particolare della modalità di deduzione ai fini reddituali dell'Iva non detraibile, occorre segnalare una recente pronuncia della Cassazione [si tratta della sentenza 20459 del 19 luglio 2021] con la quale vengono espressi interessanti concetti.

Il pro rata Iva

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972, quando il contribuente svolge un'attività che beneficia del regime di esenzione Iva [**medici**, assicuratori, settore immobiliare, etc.], egli avrà quale risvolto negativo l'impossibilità di detrarre – in tutto o in parte – l'imposta assolta sugli acquisti. L'Iva assolta sugli acquisti risulta detraibile sulla base della percentuale di detrazione determinata ai sensi del successivo articolo 19-*bis*, ossia nella medesima proporzione esistente tra le operazioni che danno il diritto alla detrazione ed il totale delle operazioni attive [se il contribuente realizza solo operazioni esenti, la detrazione è pertanto pari a zero].

La quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro rata* viene effettuata provvisoriamente nel corso dell'esercizio, nell'ambito delle liquidazioni periodiche, secondo la percentuale provvisoria stabilita sulla base delle operazioni effettuate l'anno precedente; il *pro rata* definitivo viene determinato alla fine di ciascun anno solare, in sede di compilazione della dichiarazione annuale, in funzione delle operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta, con conguaglio dell'Iva indetraibile provvisoriamente determinata in corso d'anno.

Sul punto va ricordato che, indipendentemente da quando venga presentata la dichiarazione annuale Iva, già dal primo periodo di liquidazione del periodo d'imposta successivo quello di riferimento, occorrerà aggiornare la percentuale provvisoria di *pro rata* da utilizzare.

La deduzione dell'Iva indetraibile

Venendo alle questioni contabili e fiscali, qualora l'imposta assolta sugli acquisti non possa essere totalmente o parzialmente detratta, sorge un onere che influisce direttamente sul risultato economico: l'Iva non detratta risulta essere un costo.

Ai sensi del § 84 del principio contabile Oic 12, per quanto riguarda l'Iva indetraibile, essa va iscritta nella voce B14 se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi.

In generale il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce. Secondo l'interpretazione fornita dall'Aidc nella norma di comportamento n. 152, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, l'Iva indetraibile da *pro rata* non costituisce un onere diretto ed accessorio delle singole operazioni di acquisto, ma una spesa generale. L'unico precedente in cui l'Agenzia delle entrate si sia occupata della questione

è costituito da una risoluzione piuttosto risalente, ma ancora attuale: nella nota n. 9/869 del 19 gennaio 1980 l'agenzia afferma che tale onere deriva da una situazione generale del contribuente, caratterizzata dalla presenza sia di attività assoggettate ad Iva, sia di attività esenti. Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale che va dedotto nell'esercizio.

L'Iva indetraibile sui beni strumentali

Con riferimento ai beni strumentali, la prassi [allineata peraltro al pensiero dell'Amministrazione finanziaria] si è sempre direzionata verso la capitalizzazione dell'Iva indetraibile in relazione al bene strumentale, quantomeno in relazione all'Iva interamente indetraibile nel caso del *pro rata*. Su tale punto consta l'intervento della sentenza della Cassazione 20459 del 19 luglio 2021, nella quale si afferma che l'indetraibile da *pro rata*, che sia o meno al 100%, comunque deve considerarsi un costo generale di esercizio. Infatti, secondo i giudici, il *pro rata* generale genera una percentuale di indetraibilità intesa come costo complessivo ai fini delle imposte dirette e non può essere "imputato" al singolo bene cui si riferisce l'operazione, bensì alle attività medesime nel loro complesso. Si tratterebbe di un cambiamento radicale che, se venisse confermato, obbligherebbe a modificare i comportamenti degli operatori; occorrerà attendere per verificare un consolidamento di tale nuova interpretazione oppure un allineamento della prassi a tale mutato inquadramento.

Iva indetraibile deducibile per cassa

Nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha confermato la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Iva non detratta, così come ha confermato la natura di costo generale dell'Iva da *pro rata*, affermandone la deducibilità secondo il principio di cassa.

La Cassazione richiama l'articolo 99, Tuir sulla base del quale *“Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”* e, senza troppo soffermarsi sul tema, afferma quanto segue: *“In conclusione sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: “L'Iva indetraibile per effetto del pro rata generale di cui all'articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa”*.

In tale passaggio non viene fatta alcuna distinzione in merito all'Iva dei beni strumentali rispetto a quella degli altri beni, portando a pensare che le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici [in particolare la deduzione per cassa] sia da intendersi come principio generale dell'Iva da *pro rata*. La posizione presenta alcuni aspetti oltremodo critici in quanto obbligherebbe a frazionare l'Iva da *pro rata* in tanti “mini-quote” quanti sono i documenti di acquisto che hanno formato quell'imposta. Ben si può immaginare cosa possa significare tale calcolo per soggetti, interessati dal *pro rata* di detrazione Iva, caratterizzati da migliaia [ovvero anche decine di migliaia] di documenti di acquisto.

Occorre auspicare che la questione sia oggetto di un intervento chiarificatore.

Vista la delicatezza della questione, si invitano i contribuenti interessati, in quanto colpiti da pro rata Iva, a verificare con il professionista di riferimento l'opportunità o meno di cambiare l'impostazione attuale.

06. CONVERSIONE SOSTEGNI-BIS: ESENZIONE IMU PER IMMOBILI CON BLOCCO DELLO SFRATTO

Tra le previsioni introdotte in sede di conversione del Decreto Sostegni-bis [D.L. 73/2021] occorre segnalare una forma di ristoro concesso ai proprietari degli immobili che si sono visti bloccare

la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di sfratto per morosità dell'inquilino: l'articolo 4-ter introduce infatti per tali immobili l'esenzione dal pagamento dell'Imu.

L'esenzione per gli immobili locati con sfratto

Il tema della sospensione degli sfratti è stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell'ultimo anno e mezzo; da ultimo, l'articolo 40-*quater*, D.L. 41/2021 [Decr. Sostegni] dispone una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere lo scorso 30 giugno 2021, stabilendo che:

- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 4-ter, D.L.73/2021, rubricato "*Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori*" prevede che:

"alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria [Imu] relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021."

L'esenzione Imu riguarda quindi, nella sostanza, gli immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti, precedentemente disposta dal decreto sostegni.

Per l'applicazione dell'esenzione in commento va comunque ricordato che:

- l'agevolazione riguarda unicamente le persone fisiche;
- l'esenzione riguarda i "possessori" degli immobili; quindi, oltre ai proprietari, sono esenti anche, ad esempio, gli usufruttuari;
- l'esenzione è subordinata al fatto di aver ricevuto la convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata bloccata dall'articolo 40-*quater*, D.L. 41/2021. Pertanto, nessuna agevolazione Imu viene riconosciuta ai locatori di immobili nel caso di inquilini inadempienti qualora non sia stato intrapreso [e completato] l'*iter* giuridico per ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile;
- per i provvedimenti di sfratto adottati entro il febbraio 2020 l'esecuzione resta sospesa fino allo scorso 30 giugno 2021 [quindi non è stata prorogata la sospensione disposta dal Milleproroghe]; per tali immobili non si applica l'esenzione Imu;
- l'esenzione riguarda l'intero anno 2021. Il comma 2 dell'articolo 4-ter prevede anche la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata già pagata e scaduta lo scorso 16 giugno. A tal fine è previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, sono stabilite le modalità di attuazione [e quindi le regole per chiedere il rimborso].

07. REGISTRI IVA PRECOMPILATI - DAL 1° LUGLIO CON I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Con il **provvedimento direttoriale prot. n. 183994/2021** dello scorso **8 luglio 2021** l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 4, D.Lgs.127/2015 riguardanti la predisposizione, da parte della stessa Agenzia, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della dichiarazione annuale dell'Iva.

In particolare, il recente provvedimento individua le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei citati documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.

Bozze Lipe e registri Iva acquisti e vendite

L'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 [modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 10 del recente Decreto Sostegni] prevede che, a partire dalle **operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

Soggetti interessati

Il recente provvedimento direttoriale individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999, introdotto dall'articolo 1, comma 1102, della Legge di Bilancio 2021, dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l'opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972 [Registro Iva vendite], entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Di tali tempistiche ne ha tenuto conto il recente provvedimento con riguardo all'elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell'Agenzia delle entrate e alla convalida o integrazione degli stessi registri da parte dei soggetti Iva.

Soggetti esclusi

Sono invece esclusi la platea dei contribuenti nei confronti dei quali verranno predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva, i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva. Esclusi:

- i soggetti individuati dall'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti;
- i commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell'Iva;
- i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- coloro che erogano prestazioni sanitarie;
- i soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva "per cassa" [in via sperimentale solo per l'anno 2021].

Modalità di esonero dall'obbligo di tenuta dei registri

Con riferimento ai registri Iva, il comma 2 del citato articolo 4 dispone che per i soggetti passivi dell'Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l'obbligo di tenuta dei citati registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. L'obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 [ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione]. Le bozze dei registri Iva continuano a essere aggiornate con i dati pervenuti fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mentre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono rese disponibili dal 6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento,

Il soggetto passivo Iva rimane obbligato alla tenuta dei registri Iva in questi casi:

- a) per tutte le mensilità successive all'ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d'imposta;
- b) per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta;
- c) fuori dai casi individuati nelle lettere precedenti, per tutto il periodo d'imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell'anno ed è interrotta prima del termine del periodo d'imposta.

Infine, a seguito della convalida o dell'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Bozza dichiarazione annuale Iva

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis del citato articolo 4, D.Lgs. 127/2015, introdotto sempre dal recente decreto Sostegni, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione la bozza della dichiarazione annuale Iva. Tale bozza verrà messa a disposizione dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento [quindi, per la prima volta a partire dal 10 febbraio 2023].

Secondo quanto indicato nel provvedimento in commento, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento del-

le somme risultanti dalla dichiarazione annuale solo se la convalida dei registri è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta.

L'accesso alle bozze precompilate

Per quanto riguarda le modalità tecniche per l'accesso alle bozze dei documenti predisposte dall'Agenzia delle entrate, il provvedimento direttoriale prevede che i soggetti passivi Iva possano accedere tramite un apposito applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale fatture e corrispettivi. Per effettuare l'accesso, l'intermediario dovrà essere in possesso della delega acquisita e comunicata all'Agenzia delle entrate per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva. Tramite l'applicativo *web*, il soggetto passivo Iva e il suo intermediario hanno a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

- la modifica delle bozze proposte dall'Agenzia;
- la convalida o l'integrazione delle bozze dei registri Iva;
- l'estrazione delle bozze dei documenti;
- la possibilità di aggiungere informazioni ulteriori, al fine di consentire l'elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Per consentire una più agevole integrazione dei dati proposti, il soggetto passivo Iva, direttamente o tramite l'intermediario delegato, potrà visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri Iva in corso di elaborazione.

Il provvedimento, infine, specifica che, con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni riguardanti le modalità di accesso, inerenti le bozze dei registri Iva, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.

08. RICHIESTE DI RESTITUZIONE DEL FONDO PERDUTO NON SPETTANTE

L'articolo 25 del Decreto c.d. "Rilancio" prevede che qualora il contributo a fondo perduto rice-vuto per effetto della pandemia sia in tutto o in parte non spettante, deve essere restituito.

Sarà l'Agenzia delle entrate a recuperare le somme unitamente alle sanzioni e agli interessi.

Nei mesi scorsi l'Amministrazione finanziaria ha proceduto con i necessari controlli e occorre attendersi che nei prossimi tempi contatterà i contribuenti per i quali, secondo l'Agenzia, il contri-buto non era previsto con conseguente necessità di restituzione.

A tale scopo con la **risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021**, l'Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo da riportare nel modello F24 fornendo al contempo le indicazioni sulle modalità per la restituzione delle somme.

I codici pubblicati saranno utilizzabili esclusivamente nel caso in cui il contribuente che ha perce-pito indebitamente i contributi [e se ne sia accorto] decida spontaneamente di restituirli.

In tal caso il contribuente dovrà usare i seguenti codici:

codice 7500	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo
codice 7501	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi” in caso appunto di pagamento di interessi
codice 7502	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 l’Agenzia ha anche specificato che:

- nella sezione “**contribuente**” dovranno essere inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “**Erario ed altro**”;
- nei campi “**codice ufficio**”, “**codice atto**” e “**anno di riferimento**” i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio;
- nel campo “**tipo**”, la lettera “R”;
- nel campo “**codice**”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “**importi a debito versati**”, l’importo dovuto.

Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

09. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, sotto forma di risposta a quesiti, sul credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020. Si evidenziano nella tabella sottostante i principali chiarimenti forniti.

Riferimento	Chiarimento
Risposta 2.1 – Investimenti realizzati mediante contratti di <i>leasing</i>	Il mancato richiamo ai contratti di <i>leasing</i> nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0” rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene tramite contratto di <i>leasing</i> .
Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro	I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo nell’esercizio di sostenimento.
Risposta 4.1 – Reti di imprese	Se gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto . Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete: - in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a

	<p>svolgere l'ufficio di organo comune, che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;</p> <p>- in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa capofila [che operano senza rappresentanza].</p> <p>Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Se l'esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta.</p>
Risposta 4.2 – Rilevanza dell'Iva	Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l'eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972.
Risposta 4.3 – Contributi per l'acquisizione di beni agevolati	Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattati	Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all'atto di esercizio del diritto di opzione.
Risposta 5.1.2 – Regolarità contributiva	Il DURC in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
Risposta 5.3 – Utilizzo in un'unica quota	<p>È utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari; - il credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. <p>La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.</p>
Risposta 5.4 – Ritardo nell'interconnessione	Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. L'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
Risposta 5.6.1 – Operazioni straordinarie	In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Risposta 6.1 – Verifica del cumulo	Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta [imposta sui redditi + Irap], risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi

	pubblici [fiscali e non] concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
Risposta 8.1 – Indicazione della norma agevolativa	Le indicazioni della risposta n. 438/E/2020, rese in relazione all'applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 185 a 197 della L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio [SdI], è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.

10. IL TRATTAMENTO DELL'IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI

La carenza di specifiche disposizioni che regolano taluni aspetti della determinazione del reddito di lavoro autonomo determina l'insorgere di molti problemi che non trovano una immediata soluzione. Tra questi, certamente, si può annoverare l'intricata gestione dei costi relativi agli immobili dei professionisti, sia per la deduzione del costo di acquisto che per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

La nozione di immobile strumentale

Diversamente dalle imprese, la norma non fornisce una definizione di immobile strumentale per il lavoratore autonomo; tuttavia, comprendere il concetto può risultare importante, non solo per la deduzione del costo, ma anche per la gestione fiscale di un'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile medesimo. Dove non arriva la norma di legge arriva la prassi ufficiale dell'Agenzia, in particolare con la **risoluzione n. 13/E/2010**.

Sulla base di tale documento è possibile affermare che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, un immobile si considera strumentale solo quando è utilizzato direttamente per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica e/o professionale. Non rileva, invece, il fatto che nel rogito il soggetto abbia indicato di intervenire come titolare di partita Iva, ovvero con il solo codice fiscale. Pertanto, un fabbricato acquistato prima dell'apertura della partita Iva che fosse utilizzato in modo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività, dovrà essere considerato come strumentale. Diversamente, si considererà come bene appartenente alla sfera privata il fabbricato, acquistato anche in costanza di esercizio dell'attività, utilizzato anche per finalità differenti da quello dello svolgimento dell'attività [e ciò, come noto, potrebbe determinare problemi di "autoconsumo" ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette].

La deduzione del costo di acquisto

Nel reddito professionale, le regole di deduzione degli ammortamenti o dei canoni di *leasing* di un fabbricato sono diversamente regolate in relazione al momento di acquisto [o di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria] del bene stesso, con una situazione che risulta sempre difficoltosa da ricordare. Per facilitare la comprensione, si può ricorrere alle tabelle che seguono, distinguendo il caso di utilizzo esclusivo per lo svolgimento dell'attività, da quello dell'utilizzo

promiscuo [ossia l'immobile adibito tanto ad abitazione quanto all'attività professionale].

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione degli ammortamenti	
Acquistati sino al 14 giugno 1990	Deducibili gli ammortamenti dal 1985
Acquistati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006	Non deducibili ammortamenti Deducibile importo pari alla rendita catastale solo fino al 31 dicembre 1992
Acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	Deducibili gli ammortamenti, ma la quota ridotta ad 1/3 del limite tabellare nel triennio 2007-2009
Acquistati dal 1° gennaio 2010	Non deducibili ammortamenti
NOTA BENE: <i>In caso di utilizzo promiscuo del fabbricato, si deduce il 50% della rendita catastale del fabbricato, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale</i>	
Immobili esclusivamente strumentali: deduzione dei canoni leasing	
Contratti stipulati fino al 1° marzo 1989	Canoni deducibili per cassa Nessun vincolo sulla durata minima del contratto
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 2 marzo 1989 al 14 giugno 1990	Canoni deducibili per competenza Durata minima del contratto: 8 anni
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006	Canoni non deducibili Deducibile importo pari alla rendita catastale
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	Canoni deducibili per competenza, ridotti a 1/3 nel triennio 2007-2009 Contratto con durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento, con minimo di 8 anni e massimo di 15 Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno
	Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013	Canoni non deducibili Non deducibile nemmeno la rendita catastale
	Uso promiscuo: nessuna deduzione
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014	Canoni deducibili per competenza, per un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata del contratto. Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno
	Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni
NOTA BENE: le deduzioni dei canoni di competenza per l'immobile ad uso promiscuo spettano a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale.	

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione

Oltre alla difficoltà sopra espressa in merito alla deduzione del costo di acquisizione degli immobili, ulteriori problemi insorgono in merito alle spese sostenute per la manutenzione dei medesimi.

Innanzitutto, al fine di chiarire i termini più oltre utilizzati, dobbiamo affermare che:

- le **spese non incrementative** sono quelle che per loro natura non sarebbero imputabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono;
- le **spese incrementative** sono quelle che – incidendo sugli elementi strutturali – determinano un significativo incremento della capacità produttiva o della vita utile del bene.

Anche in tal caso, può essere utile ricorrere a una schematizzazione con l'ausilio di una tabella.

Spese di manutenzione su immobili			
Spese non incrementative	Su immobili propri	<ul style="list-style-type: none"> • deducibili nel periodo di sostenimento, nel limite del 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all'1° gennaio • l'eccedenza è deducibile in 5 quote annuali costanti 	
	Su immobili di terzi		
Spese incrementative	Su immobili propri	Acquisto fino al 14 giugno 1990	Si sommano al bene e si deducono come ammortamenti
		Acquisto nel periodo 15 giugno 1990 / 31 dicembre 2006	Si deducono in 5 quote annuali di pari importo
		Acquisto nel periodo 1° gennaio 2007/31 dicembre 2009	Si sommano al bene e si deducono come ammortamenti
		Acquisto dal 1° gennaio 2010	<ul style="list-style-type: none"> • nel limite del 5% del valore dei beni al 1° gennaio • eccedenza in 5 quote costanti.
	Acquisiti a titolo gratuito		
	Su immobili di terzi	Condotti in comodato	
Condotti in locazione			

NOTA BENE: nel caso di utilizzo promiscuo, la deduzione risulta ridotta al 50%

La cessione del contratto di *leasing*

Da sempre si è dubitato, in dottrina, in merito alla rilevanza fiscale del provento derivante dalla cessione del contratto di *leasing* nell'ambito del lavoro autonomo.

L'articolo 54, comma 1-*quater*, Tuir, stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale.

Tale disposizione è stata introdotta nel 2006 e la Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo di legge precisava che, con tale norma, si prevede la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale [ad esempio, cessione del marchio, assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera].

Secondo l'Agenzia delle entrate [risposta a interpello n. 209/E/2020], il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei compensi percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo, proponendo una elencazione del tutto esemplificativa e non esaustiva.

L'Agenzia delle entrate sancisce che, con il richiamo agli "elementi immateriali, comunque, rife-

ribili all'attività artistica o professionale", il Legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento "intangibile" la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale attività professionale.

Ne consegue che nell'articolo 54, comma 1-*quater*, Tuir, possono essere ricondotti anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di *leasing*, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Infatti, in tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi [quali elementi immateriali] derivanti dal contratto esistente.

Per meglio precisare, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di *leasing* relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come cessione di "**elementi immateriali**", attratta a tassazione; ove il compenso sia percepito in unica soluzione, lo stesso potrà essere assoggettato a tassazione separata. Diversamente da quanto accade nel reddito di impresa, ciò che viene tassato è il corrispettivo e non la sopravvenienza attiva quantificata secondo le regole dettate dall'articolo 88, Tuir.

11. GREEN PASS NOVITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2021

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL GREEN PASS

Sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di:

- certificazioni verdi Covid-19 [Green Pass], comprovanti l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 [validità 6 mesi];
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 [con validità 48 ore].
- Tale documentazione sarà richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

GREEN PASS



NUOVI CRITERI PER “COLORARE” LE ZONE

L'incidenza dei contagi resta in vigore, tuttavia non rappresenterà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni [bianca, gialla, arancione, rossa] delle Regioni. Dal 1 agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto:

- in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

ZONA BIANCA

Le Regioni rimangono in zona bianca qualora:

- a. l'incidenza settimanale dei contagi risulta inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- b. si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, ovvero
 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

PASSAGGIO DA BIANCA A GIALLA

Occorre che si verifichino alcune condizioni affinché una Regione passi alla colorazione gialla:

- a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
- b. qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, ovvero,
 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

PASSAGGIO DA GIALLO AD ARANCIONE

Occorre che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

PASSAGGIO DA ARANCIONE A ROSSO

Una Regione viene considerata in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano ambedue le successive condizioni:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

SPETTACOLI CULTURALI

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in:

sale teatrali,

- sale da concerto,
- sale cinematografiche,
- locali di intrattenimento e musica dal vivo,
- altri locali o spazi anche all'aperto,

Sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro:

- sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
- l'accesso è consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19.

La **capienza** consentita:

- in zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso in ipotesi di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;
- in zona gialla, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati da:

- Federazioni sportive nazionali,
- Discipline sportive associate,

- Enti di promozione sportiva,
- Organismi sportivi internazionali,

Come pure agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

FONDO DISCOTECHE

Il D.I. istituisce un Fondo per i ristori alle sale da ballo.

PREZZO CALMIERATO PER I TAMPONI

Il Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contrasto dell'emergenza COVID 19 dovrà definire, d'intesa col Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le **farmacie** e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto. [ALTALEX]

12. GARANTE PRIVACY E VACCINI OBBLIGATORI

Pochi giorni fa un portavoce della Commissione europea ha affermato che *"le campagne vaccinali sono competenze nazionali; quindi, se siano obbligatorie o meno è una decisione che spetta agli Stati membri"*. Ed effettivamente questa è stata e sarà l'impostazione del processo di vaccinazione, ivi compresa la previsione di restrizioni od obblighi.



Con l'art. 4, **D.L. n. 44/2021** convertito dalla L. n. 76/2021, l'Italia è stato il primo Paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Recentemente, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, con un di-

scorso alla Nazione, ha annunciato che anche i transalpini si accoderanno alla scelta italiana. Di opinione contraria è invece la Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha ribadito che la posizione della Germania è di non imporre alcun obbligo di vaccinazione.

Negli ultimi giorni, però, l'Italia sta pensando di andare oltre. È stato infatti depositato nei giorni scorsi al Senato un disegno di legge su iniziativa di una Senatrice con lo scopo di introdurre l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, sulla scia del provvedimento relativo al personale sanitario. Il provvedimento sarebbe destinato al personale docente e non docente degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Come era prevedibile, la sola proposta ha sollevato un forte dibattito politico tra i sostenitori dell'iniziativa e gli oppositori più accesi della stessa. Ma soprattutto, tornano di attualità le questioni prettamente giuridiche legate a tutela della salute, libertà costituzionali e privacy.


13. DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI – LE STRATEGIA DELLA UE

La strategia ufficiale dell'UE per la decarbonizzazione dei trasporti è sempre stata la mobilità elettrica. Ma se si analizzano i dati, le tendenze e soprattutto le politiche messe davvero in campo, il futuro della mobilità sostenibile in Europa non sono gli EV. Il settore resterà dominato dal petrolio anche nel 2030. E i passi in avanti verranno da biofuel e combustibili sintetici. A trarre queste conclusioni è una fonte UE vicina al dossier, sentita dal portale Euractiv. Mentre Bruxelles sta preparando una revisione della sua strategia nei prossimi mesi. La direttiva sulle **Energie rinnovabili** [RED II] ha fissato l'obiettivo di avere una quota del 14% di energie rinnovabili nei trasporti. I biocarburanti convenzionali, come il bioetanolo o il biodiesel, sono stati limitati al 7% entro il 2030. Mentre il 3,5% dovrebbe essere riservato ai cosiddetti biocarburanti avanzati. In questo quadro, la mobilità elettrica è stata considerata la priorità dall'UE. Ma alla luce dei costi elevati e della mancanza di infrastrutture adeguate, per ora il suo ruolo centrale nella decarbonizzazione dei trasporti rimane un poco più che un pio desiderio. Per questi motivi, entro la fine dell'anno Bruxelles ha in programma una revisione della sua strategia.

BIOCARBURANTI

“Oggi, i biocarburanti, il biogas e il biometano rappresentano solo il 3,5% di tutto il consumo di gas e combustibili e sono in gran parte basati su colture alimentari. **Entro il 2030**, la loro quota [e quella di altri combustibili alternativi] dovrebbe aumentare insieme a miglioramenti nell'efficienza energetica“, ha spiegato la fonte. Ma questo non basta per abbattere davvero le emissioni del settore dei trasporti. Che pesano per il 27% del totale in UE. Dove i progressi sarebbero comunque più lenti che in altri settori. Secondo la fonte, le valutazioni d'impatto condotte finora mostrano che servono soluzioni avanzate

[idrogeno rinnovabile e altri combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio], dimostrate su larga scala durante questo decennio, affinché il settore dei trasporti faccia davvero la sua



parte per portare l'Unione all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

LE AUTO ELETTRICHE

Dopo il 2030, l'adozione di nuovi combustibili, tra cui idrogeno verde e combustibili sintetici, porterebbe alla decarbonizzazione dei trasporti in linea con gli obiettivi del Green Deal continua la fonte sentita da Euractiv. È importante sottolineare che i biocarburanti e altri combustibili rinnovabili avranno un ruolo importante per giocare nella decarbonizzazione dei trasporti, in particolare nei modi difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo o marittimo.

14. LOGISTICA E TRASPORTI – RISCHI CONNESSI ALLE NUOVE TECNOLOGIE

La Logistica, settore importante per l'organizzazione dell'approvvigionamento e della distribuzione di materiali, scorte e prodotti, ha avuto, negli ultimi anni, un notevole sviluppo. In particolare *“la globalizzazione dei commerci e lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione, che consentono la gestione delle catene del valore su scala globale, hanno reso l'attività logistica strategica per la produzione e distribuzione delle merci”*. Tuttavia, questi processi hanno consentito, al contempo, la diffusione di pratiche di decentramento e outsourcing [affidamento di lavori all'esterno] “prima impensabili”. E riguardo al settore della **logistica** sono stati sollevati più volte in questi anni preoccupazioni riguardo alla tutela della salute e sicurezza. Il lavoro di magazzino, “in particolare, risulta molto ripetitivo, sistematicamente sottoinquinato e con elevati rischi per l'apparato muscoloscheletrico”. E le condizioni di lavoro si caratterizzano spesso per “l'imposizione di ritmi di lavoro intensi e con turni particolarmente lunghi”. Per quanto il settore **trasporti e logistica** sia scarsamente definibile e richieda l'impiego di lavoratori con diverse qualificazioni, sostanzialmente la stragrande maggioranza delle attività può essere ricondotta a due specifiche categorie di lavoratori: gli addetti ai magazzini e i trasportatori”.

15. PNRR – IN SANITA' FONDAMENTALE INVESTIRE SUL PERSONALE

I miliardi del Pnrr vengono investiti sulle strutture e sulla tecnologia. Ma senza il personale i pazienti non avrebbero il servizio che meritano e la sanità non funzionerebbe. Coinvolgere i medici nelle scelte per gli investimenti legati al Pnrr che riguardano la professione medica è imprescindibile per rinnovare il SSN. È questa la prima grande richiesta dell'**Alleanza per la Professione Medica [APM]** l'intersindacale che raccoglie al suo interno sette sigle rappresentative di oltre 100.000 tra medici e odontoiatri. L'**Alleanza per la professione medica [APM]** nasce perché in questo momento storico il Piano nazionale ripresa e resilienza [Pnrr] è in fase di discussione in Parlamento. Si tratta di miliardi di euro che vengono investiti per la prima volta e per tanto tempo in sanità, un'occasione unica. Purtroppo, le risorse vengono investite sulle strutture e sulla tecnologia e non sul personale. Ma senza il personale adeguato, i pazienti non avrebbero il servizio che meritano.

APM - PARTECIPAZIONE ATTIVA DI MEDICI E ODONTOIATRI NELLA RIFORMA DEL PNRR

Lancia l'allarme con un'alleanza tra le varie categorie della medicina rappresentiamo oltre cen-

tomila medici che lavorano in sanità tutti giorni. Dall'ospedalità pubblica e privata alla convenzionale, dalla medicina generale alla specialistica ambulatoriale passando per i pediatri di libera scelta, gli specialisti convenzionati fino ad arrivare alla libera professione e agli odontoiatri».

IL MANIFESTO DELL'ALLEANZA PER LA PROFESSIONE MEDICA [APM]

L'Alleanza per la Professione Medica [APM] sta lavorando al suo manifesto di rilancio del SSN. Un Documento che contenga proposte valide dal punto di vista delle risorse e che sia **più funzionale per la salute dei cittadini**. Anche perché anche un medico si può ammalare e trovarsi dall'altra parte ed è giusto che rivolga l'attenzione su questo aspetto.

LE RICHIESTE DEGLI ODONTOIATRI: SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, RIFORMA DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

Tra i protagonisti della riunione tra i maggiori sindacati di medicina e odontoiatria e i vari esponenti politici, Carlo Ghirlanda, presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani [Andi]. *«Chiediamo un percorso complessivo di riforme per la sanità del futuro e gli odontoiatri ritengono che al centro del dibattito debba esserci anche una valutazione sulla sostenibilità della spesa odontoiatrica per il cittadino. Siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà che gran parte della popolazione italiana può avere in questo tipo di contesto, per una spesa che è sostenuta al 90% dal sistema privato. Chiediamo una maggiore facilità di accesso allo studio odontoiatrico e una semplificazione delle procedure per continuare a funzionare a favore del cittadino e della qualità della salute orale».*

NUOVI LEA IN ODONTOIATRIA [LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA]

Tra le richieste dell'Andi, maggior attenzione alla **Prevenzione dentale** e riforma della **Sanità integrativa**. «Noi siamo una disciplina di prossimità abbiamo circa sessantamila studi sul territorio già esistenti in cui si possono svolgere più attività. Alcune risorse della sanità integrativa potrebbero essere impiegate in maniera diversa. Si tratta di 4 miliardi l'anno che vengono utilizzati anche in prestazioni assistenziali alternative a quelle che già il SSN è in grado di fornire al cittadino. Si utilizzino queste risorse per quelle prestazioni extra LEA che oggi nel sistema pubblico non ci sono, in particolare per l'odontoiatria». [Fonte ANDI]

16. VACCINAZIONE DEI LAVORATORI: L'AZIENDA PUÒ CHIEDERE IL GREEN PASS?

La **Vaccinazione dei lavoratori** e **Green pass** obbligatorio sono al centro di ampi dibattiti riaccesi all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 105 del 2021. L'attuale assetto normativo consente di inquadrare il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione nell'ambito del giudizio di **idoneità alla mansione** formulato dal **medico competente**. Il datore di lavoro, a propria volta, può venire a conoscenza solo di tale giudizio e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente, ma non della vaccinazione. E' pertanto possibile immaginare che l'azienda chieda direttamente al proprio dipendente di esibire il green pass?



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Difficile, a distanza di poco più di un anno, dimenticare con quanto entusiasmo fu salutata da taluni la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 13 marzo 2020 n. 89 che ammise l'applicabilità del Testo Unico della sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19, ma solo negli "ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda". E con quanto entusiasmo si evocò un distinguo tra il Covid-19 come **rischio "specifico"** e il Covid-19 come **rischio "generico"**. Numerose imprese associate hanno segnalato la presenza di percentuali consistenti di lavoratori che scelgono liberamente di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19, esponendo di fatto ad un maggior rischio di contrarre il virus se stessi e la pluralità di soggetti con cui, direttamente o indirettamente, entrano in contatto condividendo in maniera continuativa gli ambienti di lavoro". Solo che poi, in un'ottica non condivisibile, "al fine di tutelare tutti i lavoratori e lo svolgimento dei processi produttivi nel pieno rispetto delle libertà individuali", si auspica che gli stessi datori di lavoro siano legittimati a "richiedere l'esibizione di una **Certificazione verde** valida ai fini di regolare l'ingresso nei luoghi di lavoro e/o lo svolgimento delle mansioni lavorative dei vari soggetti", di guisa che "il datore, ove possibile, potrebbe attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle normalmente esercitate, erogando la relativa retribuzione", e, "qualora ciò non fosse possibile, dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro, con sospensione della retribuzione in caso di allontanamento dell'azienda".

Irrrinunciabile è l'osservanza della normativa attualmente destinata a **proteggere la salute dei lavoratori contro il rischio Covid-19**. In passato è stato messo in luce l'insufficienza del pur generoso richiamo all'art. 2087 C.c., palesemente generico e comunque notoriamente destinato ad attivarsi in carenza di disposizioni specifiche: "l'art. 2087 C.c. rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi".

Non è questo il caso del Covid-19. Basti por mente alla puntuale disciplina dettata dal Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008, a maggior ragione dopo le modifiche apportate dalle leggi del 2020 di recepimento della Direttiva UE n. 739 del 3 giugno 2020 appositamente emanata contro il Covid-19. Ne emergono **a carico del datore di lavoro e del medico competente** obblighi ben precis [e penalmente sanzionati], dalla valutazione del rischio Covid-19 in azienda alla sorveglianza sanitaria mirata su tale rischio e alle vaccinazioni dei lavoratori.

Ed è con naturale soddisfazione che ho letto le indicazioni date dal Garante della Privacy in un perspicace documento del 13 giugno 2021, intitolato "Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale": Con specifico

riguardo ai trattamenti di dati personali inerenti la **vaccinazione di dipendenti** si osserva che, nel quadro generale, in un contesto finalizzato a mantenere un livello elevato di salute e sicurezza del dipendente, degli altri lavoratori e dei terzi, il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti 'non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità [es. art. 18 comma 1, lett. g] e bb] D.lgs. n. 81/2008] e di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, 'delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza' [art. 18, comma 1, lettera c], D.Lgs. n. 81/2008]. Il medico competente, nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla 'mansione specifica' [artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008].

Il tema del **trattamento dei dati** relativi alla vaccinazione può allo stato essere inquadrato nell'ambito della verifica dell'idoneità alla mansione specifica, che consente quindi al medico competente [e solo a lui], nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica della somministrazione dei vaccini, di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati [salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia]. Il datore di lavoro a propria volta potendo venire a conoscenza del solo giudizio di **idoneità alla mansione specifica** e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal **medico competente** e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle **mansioni di provenienza** [art. 42, D.Lgs. n. 81/2008]. Eventuali trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti sono allo stato consentiti esclusivamente nei limiti e alle condizioni delle richiamate disposizioni, che ne costituiscono la base giuridica. In un quadro di tal fatta, palesemente incongrua sarebbe l'attribuzione allo stesso datore di lavoro del potere-dovere di richiedere ai lavoratori l'esibizione della "**certificazione verde**", con tutte le possenti implicazioni sul prosieguo del rapporto di lavoro. E per contro irrinunciabile è il sapiente raccordo con le procedure e con le garanzie previste nel D.Lgs. n. 81/2008: ivi compresa quella garanzia contemplata dall'art. 41, comma 9, TUSL consistente nel ricorso all'organo di vigilanza avverso i giudizi del **medico competente** sull'idoneità del lavoratore. Un ricorso a tal punto rilevante da aver appena indotto la Corte Suprema in una sentenza del 1° luglio 2021 a non nutrire dubbi sulla natura di atti pubblici dei giudizi espressi dal medico competente sull'idoneità alle mansioni in quanto destinati ad entrare a pieno titolo all'interno di un procedimento amministrativo quale appunto l'eventuale ricorso. Il fatto è che sulla Gazzetta Ufficiale è uscito il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, contenente "**misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'eserci-**

zio in sicurezza di attività sociali ed economiche". L'art. 3 inserisce nel decreto Riaperture [Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87], l'art. 9-bis, intitolato "Impiego certificazioni verdi COVID-19", in forza del quale, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai "servizi e attività" ivi dettagliatamente specificati in 9 tipologie [dai "servizi di ristorazione" ai "concorsi pubblici"], e s'impone ai titolari o gestori di tali servizi e attività di verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Verifiche da effettuare con le modalità stabilite dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021, sentito, dunque, il **Garante della privacy**, con indicazione anche dei "**dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi**", dei "**soggetti deputati al controllo delle certificazioni**", delle "misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni" [DPCM 17.06. 2021].

Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 sta suscitando discussioni a non finire. Ma tra tante discussioni è doveroso già all'uscita della stessa bozza del Decreto-legge sottoporre all'attenzione istituzionale un interrogativo sfuggito a tutti: questo art. 3 si riferisce anche ai lavoratori addetti a quei servizi e attività, ivi compresi i lavoratori lì distaccati da altre aziende? Facile rendersi conto che, se così fosse, molteplici sarebbero i problemi conseguenti. Alcuni ad esempio: **Titolari o Gestori** delle attività sarebbero essi stessi autorizzati a effettuare personalmente queste verifiche? quali implicazioni si produrrebbero sul prosieguo del rapporto di lavoro dei soggetti sprovvisti della certificazione? Non si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non addetti, né distaccati, ai servizi e attività specificamente indicati? Si tratta di problemi solubili nella prospettiva sopra delineato alla luce del TUSL.[Fonte Andì]

17. SISTEMI DI GESTIONE: QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA

LE NORME

ISO 9001:2015 è lo standard di riferimento attualmente in vigore per la realizzazione e certificazione di sistemi di gestione per la qualità per una organizzazione. La certificazione secondo tale norma, se emessa da un Organismo accreditato, ha validità internazionale.

ISO 14001:2015 è lo standard di riferimento attualmente in vigore per la realizzazione e certificazione di sistemi di gestione ambientale. La certificazione secondo tale norma, se emessa da un Organismo accreditato, ha validità internazionale.

ISO 45001:2018 è lo standard di riferimento attualmente in vigore per la realizzazione e certificazione di sistemi di gestione della sicurezza. La certificazione secondo tale norma, se emessa da un Organismo accreditato, ha validità internazionale.

ISO 50001:2018 è lo standard di riferimento attualmente in vigore per la realizzazione e certificazione di sistemi di gestione dell'energia. La certificazione secondo tale norma, se emessa da

un Organismo accreditato, ha validità internazionale. Sia in campo qualità [ISO 9001], sia in campo ambientale [ISO 14001], sia in campo di sicurezza [ISO 45001] che in campo dell'energia [ISO 50001], i Sistemi di gestione rappresentano uno step volontario di organizzazione aziendale teso a raggiungere ed ottenere la conformità con le prescrizioni applicabili [legislazione ed altre sottoscritte] e a migliorare le prestazioni in termini di limitazione dell'inquinamento, di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, privacy. Si tratta dunque di strumenti pratici di gestione, che NON sostituiscono le leggi esistenti, ma che ne tengono conto per cercare di attuarle al meglio e, ove possibile, di raggiungere livelli ancor più elevati. Per applicare un Sistema di gestione significa sia l'espletamento di pratiche o attuazione operativa dei requisiti di legge [richiesta di autorizzazioni, erogazione di corsi obbligatori per la sicurezza, predisposizione di **DVR** e **DUVRI**, manutenzione attrezzature ed impianti, smaltimento rifiuti, ecc.], sia la **PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE** dei sistemi di gestione sopra descritti.



Dotarsi di un “**Sistema di gestione aziendale**” conforme ad uno o più standard, non significa "acquistare" passivamente documenti preconfezionati bensì "**costruire**" uno strumento utile per gestire rischi e perseguire miglioramenti, secondo quanto indicato nelle norme di riferimento. Quanta più cura s'investe nella preparazione di questo strumento, maggiore sarà il vantaggio che si potrà trarre dal suo utilizzo.

Il Sistema va dunque modellato "**su misura**" per l'organizzazione che lo adotta, migliorandone l'immagine e le prestazioni senza impacciarne i movimenti. Gli ingredienti necessari per ottenere questo scopo e realizzare un Sistema snello ed incisivo sono:

Realizzare sistemi "integrati" è conveniente poiché consente una semplificazione e riduzione dei costi. Per questo motivo, essendo le norme **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018** e **ISO 50001:2018** compatibili e parzialmente sovrapponibili, si propone in offerta anche tale soluzione, che risulta sicuramente quella tecnicamente ed economicamente di maggior interesse.

Implementare un corretto “Sistema di Gestione” che si articola in:

- sopralluogo presso l'ambiente di lavoro;
- analisi del mercato, del ciclo produttivo e dei prodotti;
- identificazione Ente di Certificazione;
- definizione delle procedure;
- indicazione delle eventuali criticità rilevate e delle modalità per la messa a norma;

- assistenza / affiancamento per l'attuazione delle procedure;
- stesura del Manuale delle procedure;
- assistenza / affiancamento durante le verifiche ispettive dell'Ente di Certificazione per l'ottenimento dell' attestato;
- assistenza / affiancamento continuativo per il mantenimento della Certificazione.

18. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2021

L'articolo9-ter del D.L. n.73/2021 convertito nella L. n.106/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 24/07/2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n.917/1986, dal 30 giugno 2021 al 15 settembre 2021.

SCADENZE FISSE

**20
agosto**

Modello Iva TR

Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre.

Esterometro

Ultimo giorno per l'invio telematico della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non documentate da fattura elettronica.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2020 e la quota di acconto del 2021.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2021.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2021. Scade anche il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2021 per coloro che hanno fruito del differimento del versamento alla scadenza originaria del 17 maggio 2021.

25

agosto

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine

	<p>per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuati nel mese precedente.</p>
<p>31 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 31 maggio 2020.</p>
<p>15 settembre</p>	<p>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.</p> <p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza fine di lucro.</p>